

 *Castellana Sicula, 2 maggio 2022*

*Ill.mi*

on.le Gianfranco **MICCICHÈ**
presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana

Onorevoli **DEPUTATI**
all’Assemblea Regionale Siciliana

**Oggetto: zone franche montane, richiesta di destinare 20 milioni di euro al finanziamento della fase di star up della Legge;**

Facendo seguito alla lettera-appello del 24 aprile u.s. (che si allega) con la presente ribadiamo l’importanza di destinare 20 milioni di euro, di cui al comma 546, dell’articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 202, **al finanziamento della fase di startup della Legge voto del 17/12/2019** (Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia), al fine di concludere la fase istruttoria presso il MEF e di definire l'iter legislativo in corso presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.
Di seguito un breve excursus di ciò che è accaduto in questi anni, che potrete approfondire (anche con il supporto degli atti) al seguente link <https://www.zonefranchemontanesicilia.it/news/ilpunto/1773/>.

**Il 17 dicembre 2019 l'Assemblea Regionale Siciliana** ha approvato le disposizioni relative alla istituzione delle zone Franche montane in Sicilia; trattandosi di Legge voto, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto autonomistico è stata sottoposta al Parlamento della Repubblica.

**Nel corso della seduta d’Aula è stata individuata una copertura finanziaria** a carico del bilancio dello Stato e precisamente, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 29 novembre 2004 numero 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 numero 307; nonostante l’articolo 6 fosse stato licenziato dalle Commissioni di merito dell’ARS con un’articolazione diversa.

**La Legge è stata trasmessa ai due rami del Parlamento, intanto, la trattazione della stessa è stata assegnata**, in sede redigente, alla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica, Finanze e Tesoro.

**In data 5 marzo 2021, l'articolo 6,** del testo licenziato dall' Assemblea Regionale Siciliana, è stato emendato in Commissione VI (gli emendamenti sono stati sottoscritti trasversalmente da rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari) con il seguente testo: “*il finanziamento delle zone Franche montane in Sicilia, successivamente alla fase di avvio avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana*”. Nel merito, l’articolo 6 sarebbe stato riportato alla formulazione originale, anche in considerazione di ciò che di seguito spieghiamo.

**L'istruttoria presso il Ministero delle Finanze** non si è ancora conclusa per mancanza di copertura finanziaria e che secondo quanto formalmente espresso al Presidente della Regione, va definita con una comunicazione “*da parte degli organi di governo della Regione che accetti la formulazione che gli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare* (Commissione Finanze e Tesoro, n.d.r.) *e del rappresentante del governo* (Draghi, n.d.r.), *delegato a seguire la materia*”.

**Semplificando: la copertura finanziaria della norma deve essere regionale e non statale**, per mettere la stessa al riparo sia delle vigenti disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato sia per renderla coerente con le disposizioni della Giustizia della concorrenza, così come assestato, altresì, dalla giurisdizione europea con sentenza n° C- 88/03 del 6 settembre 2006.

**Considerato che,**

* **al comma 546, dell’articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 2021**, sono previsti per la Regione Siciliana 100 milioni di euro, a “*titolo di concorso della compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità*”, di fatto, destinati alla Sicilia per il finanziamento della fase di start up della norma di politica economica, narrazioni diverse sono oltremodo scorrette;
* **le aree perimetrate dalla Delibera di Giunta regionale, n. 405 del 21 settembre 2021**, di cui all'articolo 1 della legge voto del 17/12/2019 (158 Comuni, che rappresentano oltre il 30% del territorio siciliano, cfr mappa allegata), sono assoggettate al maggior disagio derivante dalla doppia insularità.

**Per quanto sopra illustrato,**

chiediamo alle SS.VV.Ill.me che, con apposito emendamento all’approvanda Legge finanziaria, (abbiamo notizia che ne sono stati depositati due, primi firmatari gli onorevoli Lo Giudice e Di Pasquale) **si destinino 20 milioni di euro, di cui al comma 546, dell' articolo 1 della Legge 234, del 30 dicembre 202, al finanziamento della fase di startup della Legge voto del 17/12/2019, Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria presso il MEF e di definire l'iter legislativo in corso presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato**.

Chi ancora resiste nelle Terre alte di Sicilia e non ha ancora avuto la possibilità di scappare, si attende, **adesso** e da questo Parlamento una scelta coraggiosa, di prospettiva, come lo è la Legge da Voi approvata all’unanimità il 17 dicembre 2019, che, di fatto, ha anticipato il PNRR.

Nel restare in attesa di riscontrare un voto favorevole e magari unanime, agli emendamenti che auspichiamo vengano messi in votazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Vincenzo Lapunzina****presidente associazione zone franche montane Sicilia
e coordinatore regionale comitato pro zfm***

******

Si allega lettera appello del 24 aprile 2022, per consultare cliccare sul link:
<https://www.zonefranchemontanesicilia.it/wp-content/uploads/2020/10/Appello-al-senso-di-responsabilita-della-rappresentanza-parlamentare-siciliana.pdf>

Associazione Zone Franche Montane Sicilia – C.da Equila, 90010 Geraci Siculo (Pa)
cell. 3485586637 - zonefranchemontane.sicilia@gmail.com - zfm@pec.zonefranchemontanesicilia.it
Cod. Fisc. 96032810820

**Le Terre alte di Sicilia**

Comuni nei quali oltre il 50% della superfice totale del territorio è posto ad altitudine di almeno 500 mt slm e con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 mt slm, - con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti - e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell’andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

